

LE SCUOLE D'ARCHIVIO: NOTE E PROPOSTE

Nel 1955 Giorgio Cencetti in una monografia che, come altre del compianto Maestro, costituisce un punto fermo nello specifico settore, tracciava una storia delle scuole d'archivio sino al 1911, identificando la data di nascita di alcune di esse addirittura nel sec. XVIII¹.

Nella presente nota intendiamo aggiungere alcune osservazioni, esaminando la ulteriore evoluzione delle scuole dopo il 1911 e la loro condizione attuale².

Si afferma da qualcuno che le scuole d'archivio sono scuole post-universitarie, in quanto debbono essere frequentate dagli archivisti, cioè da laureati. Anche noi riteniamo che sarebbe opportuno riservare le scuole ai laureati; ma, in base alle norme positive vigenti (art. 60 del regolamento approvato con r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163), alle scuole sono ammessi, oltre agli archivisti (laureati), anche coloro i quali siano in possesso del diploma di maturità conseguito al termine degli studi liceali. E' cioè sufficiente, per iscriversi alle scuole d'archivio, lo stesso titolo di studio richiesto per iscriversi ad una facoltà universitaria, e non quello prescritto per l'accesso ad una scuola di perfezionamento post-universitaria. Le scuole d'archivio non sono dunque a livello post-universitario, ma soltanto a livello universitario.

Che il livello, poi, sia effettivamente universitario, sembra non possano esservi dubbi, sia in base alle norme legislative (regolamento per gli archivi di stato approvato con r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163, citato, e precedenti r.d. 27 maggio 1875, n. 2552, e regolamento approvato con r.d. 9 settembre 1902, n. 445, di contenuto analogo), sia per lo

¹ G. CENCETTI, *Archivi e scuole d'archivio dal 1765 al 1911. I precedenti storici e legislativi di un discusso problema*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XV (1955), pp. 5-31; ora in G. CENCETTI, *Scritti archivistici*, Roma 1970, pp. 73-102.

² Sulle scuole d'archivio, cfr. le pubblicazioni segnalate in R. PERRELLA, *Bibliografia delle pubblicazioni italiane relative all'archivistica. Rassegna descrittiva e guida*, Roma 1963, paragrafo 10, « Scuole », pp. 72-75.

Il problema delle scuole è stato visto di solito come parte integrante di quello della preparazione dell'archivista. Nella presente nota, invece, intendiamo accennare soltanto alle scuole d'archivio, come argomento separato dall'altro della preparazione dell'archivista — del quale ci siamo occupati in altre occasioni — per i motivi che risulteranno evidenti più avanti.

scambio di insegnamenti attuato fra archivi e università lungo tutto l'arco del sec. XIX¹.

Lo rileviamo anche dallo studio di un autore particolarmente qualificato: la voce *Istruzione superiore* del *Nuovo digesto italiano*², che costituisce un'ampia monografia di più di un centinaio di colonne di stampa, di Antonio Morelli, capo di una delle tre divisioni in cui si articolava allora la direzione generale dell'istruzione superiore del ministero dell'educazione nazionale³.

Affermava il Morelli che erano istituti di istruzione superiore le università e gli istituti superiori statali (o, come si diceva allora, regi), gli istituti superiori con ordinamento speciale (per esempio, il R. Istituto orientale di Napoli, la R. Scuola normale superiore di Pisa), le università libere (quelle di Camerino, di Ferrara, di Urbino, la Cattolica di Milano, la « Bocconi », pure di Milano), le R. Accademie di educazione fisica e giovanile (oggi I.S.E.F., Istituti superiori di educazione fisica), le Accademie di belle arti e i conservatori di musica, le Accademie militari e scuole di applicazione d'Arma e infine — a parte gli istituti universitari ecclesiastici dipendenti dalla S. Sede — gli « Istituti superiori con fini speciali: Regie scuole superiori di paleografia, diplomatica e dottrina archivistica di Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia (dipendenti dal ministero dell'interno), R. Scuola superiore di malariologia (dipendente dal ministero degli affari esteri), R. Scuola superiore di telegrafia e telefonia (dipendente dal ministero delle comunicazioni) »⁴.

¹ Per la paleografia e la diplomatica « di regola l'insegnamento era nato presso le università (Bologna 1765, Milano 1770, Napoli 1777, Torino 1820) ed era passato poi, attraverso vicende diverse, agli archivi (Torino 1826, Milano 1843), o si era diviso fra archivio e università (Napoli 1811): a questo indirizzo generale si deve se le scuole d'istituzione più tarda (Palermo 1842, Venezia 1854, Firenze 1856) nascono direttamente archivistiche, senza precedenti universitari. Firenze è l'unico esempio di passaggio dell'insegnamento dall'archivio all'università (1868); a Napoli per lungo tempo si ha duplicità di scuola: all'università la diplomatica, all'archivio la paleografia, ma anche qui, per motivi d'ordine esterno, la tendenza generale finisce per prevalere e dal 1860 sia la paleografia che la diplomatica sono insegnate solamente nel Grande Archivio. In generale la tendenza originaria è diplomatica e l'esigenza paleografica si fa valere solo più tardi: unica eccezione l'insegnamento universitario bolognese, nato soprattutto, nonostante il titolo della cattedra, in funzione dell'interpretazione critica delle antiche scritture. Di archivistica non si parla neppure » (G. CENCETTI, *op. cit.*, p. 13).

² *Nuovo digesto italiano*, VII, Roma 1938, pp. 371-425.

³ Cfr. la *Guida Monaci* del 1936.

⁴ A. MORELLI, *op. cit.*, p. 373.

Dell'« istruzione superiore » facevano dunque parte — allora come oggi —, oltre alle università degli studi, anche istituti dipendenti da dicasteri diversi da quello dell'educazione nazionale o della pubblica istruzione. D'altra parte, però, anche per quegli istituti esisteva sempre un qualche collegamento con il dicastero preposto all'educazione o all'istruzione.

Per le scuole d'archivio, già con i regolamenti del 1875 e del 1902, prima ancora che con quello del 1911, era previsto un intervento del ministero della pubblica istruzione in un momento fondamentale: la nomina degli insegnanti. Questi dovevano essere scelti fra gli impiegati dell'archivio rispettivo, ma erano nominati, su proposta dei direttori, « con decreto dei ministri dell'interno e della istruzione pubblica, udito il consiglio per gli archivi » (decreto del 1875) o, dopo la istituzione della giunta del consiglio, udita quest'ultima (regolamenti del 1902 e del 1911).

Sin qui, dunque, la situazione in base al regolamento del 1911.

La legge 22 dicembre 1939, n. 2006, e il d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, hanno appena sfiorato l'argomento, eppure — a nostro avviso — quelle due leggi hanno apportato un mutamento tanto fondamentale quanto poco avvertito¹ alla natura delle scuole.

Fino al 1939, difatti, le scuole erano, sì, statali e di grado universitario, ma erano destinate prevalentemente, anche se non esclusivamente, alla formazione del personale, così come alla formazione del personale erano destinati buona parte degli altri istituti extra universitari elencati dal Morelli. Diciamo « prevalentemente » in quanto era ammessa l'iscrizione alle scuole di archivio anche di alunni non appartenenti agli archivi, purché forniti del diploma liceale (art. 51 del decreto del 1875, art. 58 del regolamento del 1902 e art. 60 del regolamento del 1911). Tuttavia, l'insegnamento ad alunni esterni era considerato come una funzione secondaria delle scuole. Queste, in sostanza, erano scuole destinate alla formazione professionale degli archivisti, alle quali era semplicemente consentita anche l'iscrizione di estranei.

Fino al 1939 (o fino al 1963), inoltre, le scuole rilasciavano agli alunni che avessero superato gli esami finali dopo un corso biennale, un « attestato » (art. 54 del regolamento del 1875, art. 61 del regolamento del 1902, art. 64 del regolamento del 1911), del quale lo stesso regolamento del 1911, all'allegato n. 5, dava il modello.

¹ Lo stesso Cencetti (*op. cit.*, p. 29) scriveva nel 1955 che « le norme del regolamento 2 ottobre 1911 costituiscono ancor oggi il punto d'arrivo della legislazione italiana in materia di scuole d'archivio ».

Dal 1939, invece, le scuole non sono più scuole per la formazione del personale, ma scuole pubbliche. Esse rilasciano un titolo di studio, valido a tutti gli effetti di legge ed anzi obbligatorio, in alternativa con altro titolo di studio rilasciato da analoghe scuole istituite presso le università degli studi, per l'accesso a determinate carriere, al di fuori degli archivi di stato (direttori di archivi storici di talune categorie di enti pubblici non statali).

Per la denominazione di questo titolo di studio la legge del 1939 usa due termini diversi: ancora « attestato » all'art. 8, evidentemente ricalcando la legislazione del 1875, del 1902, del 1911, e « diploma », invece, all'art. 20, stabilendone la obbligatorietà per le suddette professioni, al di fuori dell'amministrazione archivistica statale. Ogni equivoco sul nome del titolo di studio è stato poi fugato dal decreto presidenziale del 1963, il quale ha stabilito che « le scuole rilasciano il diploma¹ di archivistica, paleografia e diplomatica » (art. 14) ed ha confermato l'obbligo del possesso di quel titolo di studio per l'accesso a determinate professioni archivistiche non statali, sempre in alternativa con altro analogo titolo di studio rilasciato dalle università degli studi (art. 31).

Anzi, si potrebbe aggiungere che, paradossalmente, sembra che con la legge del 1963 le scuole d'archivio abbiano perduto, almeno in parte, proprio il compito di formazione degli archivisti di stato, la cui preparazione è destinata a svolgersi, nelle intenzioni del legislatore, per il 50% al di fuori di esse².

¹ Buona parte delle scuole continua erroneamente a rilasciare l'« attestato » previsto dal regolamento del 1911. Si tratta però della conseguenza di un equivoco che, una volta chiarito con il richiamo al decreto delegato del 1963, deve essere rettificato. Ciò sta ora avvenendo.

² Cfr. l'ultimo capoverso dell'art. 14 decreto presidenziale del 1963: « Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'amministrazione degli archivi di stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le università degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Nella relazione al decreto del 1963 si legge inoltre: « L'ultimo comma dell'art. 14, del tutto nuovo, vuole conciliare varie istanze sulle quali, nei congressi archivistici e in altre sedi, è stato a lungo discusso: la creazione di una scuola centrale per il personale della carriera direttiva degli archivi di stato, il suo collegamento con le scuole speciali per archivisti e bibliotecari esistenti presso le università e con le scuole istituite presso gli archivi di stato, l'attuazione infine del dettato degli articoli 150 e 151 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili

La stragrande maggioranza degli alunni delle scuole d'archivio è da tempo costituita da estranei agli archivi. Normalmente, del resto, negli anni nei quali non vi sono concorsi di ammissione in carriera (sempre piuttosto rari, salvo che nel periodo eccezionale dopo il 1963, quando l'organico degli archivi fu, di colpo, quasi raddoppiato) e nelle sedi nelle quali non vi sono giovani archivisti di prima nomina, gli alunni delle scuole sono costituiti in maniera non solo preponderante, ma addirittura esclusiva, da estranei al personale archivistico. Se poi, come è auspicabile, i vincitori dei concorsi dovessero effettuare il proprio tirocinio iniziale nell'archivio di stato della città capitale dello stato preunitario alla cui circoscrizione saranno definitivamente assegnati a tirocinio concluso¹, alcune scuole d'archivio, come ad esempio quelle di Bari o di Perugia, sarebbero istituzionalmente e permanentemente destinate ad avere per alunni soltanto estranei agli archivi.

In base ai più recenti dati statistici pubblicati, nell'anno accademico 1963-64 su 473 iscritti alle scuole d'archivio si sono avuti 85 diplomati, di cui 6 interni, cioè archivisti di stato, e 79 esterni, privati cittadini²; nel 1964-65, su 687 iscritti, 79 diplomati, di cui 6 archivisti e 73 privati³; nel 1965-66, su 614 iscritti, 50 diplomati, di cui un solo archivista e 49 privati⁴, nel 1966-67, infine, su 572 iscritti, 108 diplomati, di cui 16 archivisti e 92 privati⁵: complessivamente, nel quadriennio 1963-64/1966-

dello stato. Oggi gli impiegati della carriera direttiva hanno l'obbligo di conseguire, dopo una frequenza biennale, il diploma rilasciato dalle scuole annesse agli archivi di stato. Si prevede, con la nuova disciplina proposta, che il corso biennale venga sdoppiato in un anno di carattere generale e propedeutico, uguale per tutti, presso la scuola universitaria centrale, e in un secondo anno applicativo e di specializzazione nelle carte, nelle scritture, negli istituti locali, presso le singole scuole di archivio» (MINISTERO DELL'INTERNO, *La legge sugli archivi*, Roma 1963, pp. 86-87).

Attuandosi quanto sopra proposto dal relatore, il primo anno di corso nelle scuole d'archivio sarebbe riservato esclusivamente agli alunni estranei agli archivi di stato, in quanto gli archivisti frequenterebbero il primo anno in una scuola centrale.

¹ Cfr. E. LODOLINI, *Reclutamento per circoscrizioni storiche e specializzazione professionale [degli archivisti di stato]*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXVII (1967), pp. 176-181.

² *L'attività degli archivi di stato nel 1964. Relazione del direttore generale*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXVI (1966), pp. 20-21.

³ *L'attività dell'amministrazione degli archivi di stato nel 1965. Relazione del direttore generale*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXVII (1967), pp. 12-13.

⁴ *L'attività dell'amministrazione degli archivi di stato nel 1966. Relazione del direttore generale*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXVIII (1968), p. 549.

⁵ *L'attività dell'amministrazione degli archivi di stato nel 1967. Relazione del direttore generale*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXIX (1969), p. 15.

67, su 322 diplomati, gli appartenenti al personale degli archivi sono stati 29 e gli alunni non appartenenti agli archivi 293, cioè il decuplo. Se poi si considerano gli iscritti, la proporzione degli archivisti scende ancora, in quanto occorre considerare che tutti o quasi gli alunni interni giungono al diploma, mentre buona parte degli esterni non si presenta agli esami; sì che per avere una proporzione più vicina alla realtà occorrerebbe raffrontare i 29 diplomati appartenenti agli archivi con i circa 1173 alunni del quadriennio (2346 diviso due, in quanto il corso è biennale), dei quali tutti gli altri sono quasi sicuramente « esterni ».

Di minor rilievo altre modifiche apportate dalle leggi del 1939 e del 1963.

Per il regolamento del 1911 le scuole erano stabilite presso « archivi designati dal ministero » (art. 58; identico l'art. 56 del regolamento del 1902) ed il loro numero era pertanto variabile. Il Morelli, come abbiamo visto¹, ne indicava otto nel 1938. All'elenco va aggiunta la scuola di Parma e tolta, invece, la scuola di Bologna. Quest'ultima, difatti, aveva cessato di funzionare dal 1929, quando l'insegnante, Pietro Torelli, era passato alla cattedra universitaria di ruolo. La scuola bolognese riprese la propria attività a decorrere dall'anno accademico 1941-42, con la nomina ad insegnante dell'archivista Giorgio Cencetti, libero docente di paleografia e diplomatica.

Durante la seconda guerra mondiale le scuole funzionarono regolarmente ed alla fine del conflitto, nel 1945, il loro numero era immutato in nove: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino e Venezia. Negli anni successivi, sino al 1963, furono istituite o riaperte scuole d'archivio in varie città, compresa Firenze.

Ciò portò ad una ulteriore innovazione rispetto al regolamento del 1911. A Firenze, difatti, non esisteva più dal 1874 una scuola d'archivio, ed avevano valore legale, per gli archivisti fiorentini, i corsi di paleografia e dottrina archivistica funzionanti presso quello che nel 1911 si chiamava « regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento » (art. 23 del regolamento del 1911) e che assunse più tardi l'attuale denominazione di università degli studi.

A seguito delle nuove istituzioni, le scuole aumentarono successivamente sino a quindici (Bologna, Cagliari, Ferrara, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Torino, Venezia) nell'anno accademico 1962-63². Con l'entrata

¹ A. MORELLI, *op. cit.*, p. 373.

² *Rassegna degli archivi di stato*, XXIII (1963), pp. 152-155.

in vigore del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, il numero delle scuole è stato fissato dalla stessa legge (tab. B) in diciassette, presso gli archivi di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia: è stata cioè soppressa la scuola di Ferrara e ne sono state istituite altre tre a Bari, Bolzano e Trieste¹.

La denominazione delle scuole, che era di « paleografia e dottrina archivistica » per i regolamenti del 1902 e del 1911, è stata modificata in quella di scuole di « paleografia, diplomatica e archivistica » dalla legge del 1939 e — accogliendo una proposta del sottoscritto² — in quella di scuole di « archivistica, paleografia e diplomatica » dal decreto del 1963.

Sia la legge del 1939 che il decreto del 1963 hanno previsto l'adozione di un regolamento di esecuzione, nel quale la materia relativa alle scuole avrebbe dovuto essere adeguatamente disciplinata. Secondo la legge del '39, difatti, « le norme relative alla istituzione e al funzionamento delle scuole sono determinate dal ministro per l'interno, di concerto con i ministri per le finanze e per l'educazione nazionale » (art. 8), mentre il decreto delegato del 1963 stabilisce che « le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del ministro per l'interno, di concerto con i ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro » (art. 14). Il riferimento al ministro preposto, rispettivamente nel 1939 e nel 1963, al dicastero competente per la spesa pubblica fa presumere che il legislatore del '39, come quello del '63, prevedessero una spesa per il funzionamento delle scuole: previsione del tutto corretta, specialmente se — come è auspicabile — sarà introdotta dal regolamento la corresponsione di un compenso agli insegnanti, che hanno sinora prestato la propria opera gratuitamente.

A quest'ultimo tema — gli insegnanti — occorre dedicare qualche parola a parte.

¹ In pratica, non ha ancora (dicembre 1970) iniziato il proprio funzionamento la scuola annessa all'archivio di stato di Bari mentre presso l'archivio di stato di L'Aquila funziona dall'anno accademico 1963-64 un corso distaccato della scuola annessa all'archivio di stato di Roma.

² E. LODOLINI, *Proposta di modifica di alcuni articoli della legislazione sugli archivi di stato*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XV (1955), pp. 328-334. Si tratta del riassunto di un progetto presentato al VI congresso nazionale archivistico italiano (Udine, ottobre 1955).

Abbiamo già visto che l'art. 58 del regolamento del 1911, tuttora in vigore (così come le precedenti norme del 1875 e del 1902) stabilisce che « la nomina dell'impiegato insegnante è fatta, su proposta del [...] direttore, con decreto dei ministri dell'interno e della pubblica istruzione, udita la giunta del consiglio per gli archivi »¹. La nomina degli assistenti, invece, per lo stesso art. 58, spetta ai direttori degli archivi.

Per un settantennio le norme del 1875-1911 furono regolarmente applicate: in ciascuna scuola, cioè, veniva nominato un unico insegnante, scelto fra gli impiegati dell'archivio, e l'insegnamento gli veniva affidato con decreto firmato dai due ministri, dell'interno e della pubblica istruzione: ancora dopo la seconda guerra mondiale, gli insegnanti delle scuole di Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia furono nominati con una serie di decreti interministeriali, tutti in data 25 marzo 1947, a firma dei ministri dell'interno (Scelba) e della pubblica istruzione (Gonella).

Successivamente, però, a partire dagli anni cinquanta, l'esigenza di una separazione degli insegnamenti fra due o più docenti divenne inderogabile e ne fu iniziata, di fatto, l'attuazione.

A Roma, per esempio, su proposta del direttore, Armando Lodolini, nell'anno accademico 1955-56 gli insegnamenti furono divisi tra Franco Bartoloni e Leopoldo Sandri e due furono pure gli assistenti; nell'anno accademico 1956-57, su proposta del direttore, Leopoldo Sandri, gli insegnamenti furono affidati ad Alessandro Pratesi e ad Elio Lodolini; negli anni successivi furono attuate ulteriori divisioni, ripartendo le materie fra tre, quattro o cinque insegnanti.

Nell'anno accademico 1962-63², su quindici scuole in funzione, una sola, quella di Ferrara (poi soppressa dal 1963-64), aveva un insegnante unico; tutte le altre ne avevano da due a quattro-cinque. In alcuni casi, anziché affidare più materie allo stesso insegnante, furono affidati al medesimo docente più corsi, della stessa materia, in scuole diverse:

¹ Sull'assurdità della nomina di un insegnante unico per materie così diverse quali l'archivistica, la paleografia e la diplomatica, e per di più tenuto « all'adempimento delle ordinarie incombenze dell'ufficio » (norma contenuta anch'essa nel medesimo art. 58) ci sembra inutile spendere altre parole.

Quella norma, trascinatasi immutata dall'uno all'altro regolamento, è l'eredità di un'epoca nella quale l'archivistica non esisteva neppure come disciplina e, quindi, le scuole d'archivio erano in realtà, nel 1875, semplici corsi di paleografia e diplomatica.

² *Rassegna degli archivi di stato*, XXIII (1963), citata. Dal 1963-64 in poi le notizie sulle scuole non sono state più pubblicate dalla *Rassegna degli archivi di stato*.

soluzione che ci sembra senz'altro preferibile alla prima, ove non si disponga di un numero sufficiente di insegnanti in ciascuna scuola.

Quasi dovunque, quindi, l'unico « impiegato insegnante » per ogni scuola previsto dalle norme del 1875-1911 è stato sostituito da più insegnanti, uno per ciascuna disciplina, o quanto meno uno per la paleografia e la diplomatica (che anche nelle università costituiscono unica disciplina di insegnamento), l'altro per l'archivistica e la storia delle istituzioni. Quest'ultima, già timidamente compresa nella prima in base al « programma generale di paleografia e dottrina archivistica » allegato al regolamento del 1911¹, in alcune scuole viene insegnata come disciplina autonoma, o come parte autonoma dell'archivistica. In varie scuole sono stati aggiunti ulteriori insegnamenti ai tre fondamentali (archivistica, paleografia, diplomatica): numismatica, araldica, metrologia (già previsti come « nozioni » dal regolamento del 1911), codicologia, storia della miniatura, elementi di bibliografia ed altri di carattere locale.

Gli insegnanti, poi, non sempre sono scelti fra gli impiegati degli archivi. In varie scuole sono stati chiamati ad insegnare professori ordinari delle università degli studi (qualche nome lo abbiamo già indicato sopra). Senza citare illustri esempi di professori attualmente in attività, ci limiteremo a menzionare i nomi di due maestri scomparsi: Franco Bartoloni, che insegnò nella scuola annessa all'archivio di stato di Roma, e Giorgio Cencetti per le scuole degli archivi di Bologna, di Roma e di Perugia.

In pari tempo, è stata però abbandonata la modalità della nomina degli insegnanti prevista dal regolamento del 1911, cioè il decreto interministeriale dei ministri dell'interno e della pubblica istruzione, udita la giunta del consiglio superiore per gli archivi.

Più che una serie di circostanze contingenti, quali l'aumento del numero delle scuole, l'aumento ancor più rilevante del numero degli insegnanti, la divisione degli insegnamenti fra più docenti, la scelta di questi anche al di fuori dell'ambito archivistico, riteniamo che tale abbandono sia stato determinato dall'attesa del nuovo regolamento sulle scuole; regolamento che, a sua volta, ha tardato e tarda tuttora, in attesa delle nuove norme sull'università, cui esso dovrà necessariamente agganciarsi². Riteniamo tuttavia che sia urgente riprendere la procedura sta-

¹ Allegato n. 3, tabella C. Cfr. la lettera B, punto VIII: « Istituzioni politiche e amministrative anteriori alla costituzione del regno in relazione alle scritture degli archivi: 1) della regione; 2) di tutta l'Italia. Loro attribuzioni speciali e corrispondenza delle medesime colle attribuzioni delle istituzioni vigenti ».

² Si pensi, ad esempio, alle norme sulla « liberalizzazione » dell'accesso alle varie facoltà universitarie ed a quelle sull'abolizione del latino nella scuola media.

Il regolamento del 1911 prevedeva per l'accesso alle scuole la laurea (per gli

bilita dal regolamento per la nomina degli insegnanti, sia per porre fine ad una situazione di carattere provvisorio, sia perché ci sembra opportuno che l'attività delle scuole sia svolta dall'amministrazione archivistica in collegamento con quella dell'istruzione superiore dipendente dal ministero della pubblica istruzione.

Di recente Alessandro Pratesi, occupandosi dell'insegnamento della paleografia e della diplomatica nelle scuole d'archivio¹, ha messo in rilievo l'emigrazione dei cultori di quelle discipline dall'insegnamento nelle scuole d'archivio all'insegnamento universitario².

Il fenomeno, tutt'altro che nuovo, è in realtà più vasto, in quanto non riguarda soltanto le scuole d'archivio, ma, più in generale, gli archivi; anzi è maggiormente avvertibile verso materie che non sono fra quelle insegnate nelle scuole d'archivio, e cioè verso cattedre più diffuse nell'insegnamento universitario, come quelle di materie storiche — dalla storia medioevale alla storia del Risorgimento, dalla storia economica

archivisti) o la licenza liceale. Ora si dovrà ammettere invece alla scuola d'archivio chiunque sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione all'università? E come potrà, d'altro canto, ammettersi allo studio della paleografia latina un diplomato o anche un laureato che non conoscano il latino? Sono, com'è chiaro, problemi la cui trattazione ci porterebbe troppo lontano: ci limitiamo dunque ad indicarli.

¹ A. PRATESI, *Il contributo degli archivi italiani agli studi di paleografia e diplomatica nell'ultimo ventennio*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXVII (1967), pp. 430-442. Si tratta del testo di una relazione al XIV congresso nazionale archivistico italiano (Este, 1966).

² « Io non riesco a vedere nella situazione odierna lo sviluppo ideale di una tradizione che nel secolo scorso e ancora all'inizio del presente ha costituito il vanto precipuo degli archivi italiani. Cesare Paoli a Firenze, Andrea Gloria qui a Padova, Carlo Malagola a Bologna, Cesare Manaresi a Milano hanno sostanzialmente interrotto questa tradizione, trasferendo dalle scuole d'archivio alle cattedre universitarie lo studio scientifico della paleografia e della diplomatica: l'esempio napoletano che da Michele Russi attraverso Bartolomeo Capasso, Nicola Barone e Riccardo Filangieri di Candida giunge fino a Jole Mazzoleni rappresenta, forse, un anacronismo al giorno d'oggi, in cui assistiamo al fenomeno, contrastante e parallelo, di docenti di paleografia e di diplomatica presso le scuole archivistiche che non hanno mai dedicato le loro ricerche a queste discipline e, viceversa, di archivisti cultori di tali materie che mirano ad emigrare, e non certo per puro calcolo economico, verso gli incarichi e le cattedre d'università: sicché non è difficile preconizzare — *sic stantibus rebus* — l'approssimarsi del giorno in cui gli studi di paleografia e di diplomatica, che già furono coltivati principalmente presso gli archivi, non troveranno in questi istituti altro asilo se non quello di un insegnamento istituzionale puramente informativo, e anch'esso, necessariamente, arretrato nei metodi e nei mezzi » (A. PRATESI, *op. cit.*, pp. 439-440).

alla storia del diritto —, anziché verso cattedre meno numerose, come sono appunto quelle universitarie corrispondenti alle materie insegnate nelle scuole.

Su questo argomento c'è ben poco da aggiungere, dopo quanto è stato ampiamente ed autorevolmente detto in molte occasioni. E' evidente che l'emigrazione dalle scuole, dagli archivi, dalle biblioteche, dai ruoli delle antichità e belle arti, da quelli di settori attinenti alle scienze applicate, non solo verso l'università, ma anche verso professioni ed attività più redditizie e che offrono, soprattutto, maggiori disponibilità di mezzi per lo studio e la ricerca, cesserà soltanto quando l'amministrazione archivistica e quelle delle biblioteche, delle antichità e belle arti, ecc., saranno in grado di offrire al proprio personale più qualificato condizioni di lavoro e di remunerazione competitiva con quelle offerte da altri settori. Del resto, la stessa università italiana ed europea in genere deve lamentare da tempo il fenomeno della « fuga dei cervelli » verso istituzioni d'oltre Atlantico capaci di fornire ai « fuggiaschi » non solo una migliore remunerazione, ma anche — e soprattutto — più adeguate condizioni di lavoro e disponibilità di attrezzature per la ricerca.

Nel campo specifico delle scuole, occorrerebbe offrire agli insegnanti — cosa possibile sin da ora, senza bisogno di nuove norme legislative — una posizione morale ed economica analoga a quella degli incaricati interni universitari, anziché costringerli a prestare la propria opera gratuitamente o quasi (non può considerarsi come un compenso una retribuzione dell'ordine di alcune decine di migliaia di lire *annue*, come quella concessa — e non senza molte difficoltà, che l'amministrazione degli archivi ha dovuto pazientemente superare — negli anni scorsi). E' però pur vero che l'istituto dell'« incarico gratuito » è assai diffuso anche nelle università degli studi, sì che la condizione degli insegnanti delle scuole di archivistica può paragonarsi a quella dei docenti con incarico universitario gratuito. L'espansione del bilancio archivistico degli ultimi anni, che costituisce un indubbio successo della direzione generale degli archivi, permette sin da ora, d'altro canto, di dotare le scuole di una serie di mezzi didattici, di strumenti, di pubblicazioni, che non molto tempo fa sarebbero semprati una utopia*.

* Mentre il presente articolo è in corso di stampa l'amministrazione archivistica è riuscita ad ottenere l'autorizzazione a corrispondere agli insegnanti e agli assistenti delle scuole d'archivio un compenso mensile, sia pur modestissimo, ma per dodici mesi all'anno. La questione di principio è dunque risolta; si tratterà ora di ottenere un graduale incremento negli stanziamenti di bilancio, sino a portare quel compenso allo stesso livello previsto per gli incarichi universitari (N.d.A.).

De jure condendo, poi, rinnoviamo la proposta, che già avanzammo nel congresso archivistico del 1955 ad Udine¹, di istituire nei ruoli archivistici alcuni posti di insegnante nelle scuole, a tempo pieno, equiparati per carriera, retribuzione e stato giuridico, ai professori universitari di ruolo.

Non si tratta di una proposta peregrina e tanto meno irrealizzabile, in quanto esistono già, da tempo, carriere statali equiparate a quella universitaria e scuole statali pubbliche (cioè non scuole a carattere soltanto interno, per la formazione del personale, civile o militare), di grado universitario, dipendenti da dicasteri diversi da quello della pubblica istruzione, nelle quali i docenti sono equiparati ai professori universitari di ruolo.

Ricordiamo, per esempio, una delle scuole già menzionate dal Morelli²: quella che il decreto istitutivo (r. d. 19 agosto 1923, n. 2483) indicò come « Scuola superiore di telegrafia e telefonia, di grado universitario » e della quale una recente legge (legge 12 marzo 1968, n. 325, all'art. 6) ha aggiornato il titolo in « Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, di grado universitario ». Già in base al decreto del 1923 erano stabiliti nell'organico della scuola alcuni posti di professore ordinario, ai quali — precisava lo stesso decreto — « sono applicabili le norme vigenti per i professori delle regie università ed istituti d'istruzione superiore per quanto riguarda lo stato giuridico »³. Anche agli assistenti sono state estese le norme sugli assistenti universitari⁴. In quella scuola, l'insegnamento nelle materie fondamentali è svolto da « professori ordinari aventi titolo all'insegnamento universitario »⁵, mentre i corsi complementari, in numero massimo di venti, sono stabiliti con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il ministro per la pubblica istruzione⁶.

¹ E. LODOLINI, *Proposta...* cit., p. 330.

² A. MORELLI, op. cit., p. 373.

³ Art. 7 del citato r.d. 19 agosto 1923, n. 2483.

Alla scuola, pubblica, sono ammessi i laureati in ingegneria, mentre i dipendenti dell'amministrazione postale vi possono accedere anche con il solo diploma di scuola media di secondo grado. Vi accedono, cioè, sia laureati che diplomati, esattamente come avviene per le scuole d'archivio.

⁴ Art. 4 della legge 5 giugno 1954, n. 142.

⁵ Decreto n. 2483 del 1923, citato.

⁶ Art. 6 della legge 12 marzo 1968, n. 325, citata.

L'insegnamento nelle materie complementari può essere affidato ad incaricati, da scegliere fra coloro i quali abbiano pubblicato almeno una monografia sulla materia da insegnare e siano muniti della laurea di ingegnere o di dottore in scienze

Uno scambio di docenti fra scuole d'archivio ed università era ed è ricco di vantaggi per entrambe le istituzioni, specialmente se esso si estendesse dalla paleografia e diplomatica¹ anche all'archivista, il cui insegnamento universitario non può prescindere da uno stretto collegamento con gli archivi.

Da un lato quella collaborazione sarebbe utilissima alle università, mentre per le scuole d'archivio essa significherebbe anche di potersi avvalere di docenti particolarmente qualificati, come del resto avveniva in passato ed avviene anche al presente. Non bisogna tacere, difatti, che non sempre un corpo poco numeroso come quello degli archivisti — molti dei quali, per di più, dirigono i propri interessi verso la storia, anziché verso l'archivistica, la paleografia, la diplomatica, le discipline « ausiliarie » (numismatica, araldica, sfragistica, ecc.) — può esprimere dal proprio seno una cinquantina di insegnanti, calcolandone una media di tre per ciascuna delle diciassette scuole².

fisiche, con preferenza per chi abbia conseguito la libera docenza (r. d. 2483, citato).

Per gli incarichi di insegnamento nelle materie fondamentali (annuali, per i soli periodi in cui i relativi posti di ruolo non siano coperti da professori ordinari), invece, la libera docenza è obbligatoria: la scelta deve cadere su funzionari delle poste e telecomunicazioni, laureati in ingegneria o in fisica, che rivestano la qualifica di « direttore centrale » e « abbiano la libera docenza in materie affini presso istituti di istruzione superiore » (così l'art. 6 della legge n. 325 del 1968).

Da notare che « l'incarico è conferito annualmente con decreto del ministro per le poste e le telecomunicazioni » (ivi); senza intervento, cioè, del ministro della pubblica istruzione.

Pure da notare che « il funzionario al quale viene conferito l'incarico [...] è dispensato, per tutta la durata dell'incarico stesso, dalle proprie normali funzioni » (ivi); l'incarico, cioè, è a tempo pieno e non come nelle scuole d'archivio, nelle quali « gl'impiegati addetti alle scuole sono sempre tenuti all'adempimento delle ordinarie incombenze d'ufficio » (art. 58 del regolamento del 1911; simile era la formulazione contenuta nell'art. 56 del regolamento del 1902).

¹ Ci piace segnalare come la facoltà di lettere dell'università di Trieste abbia recentemente deliberato di « mutuare » nei propri corsi l'insegnamento della paleografia e diplomatica impartito nella scuola dell'archivio di stato di Trieste. La deliberazione è stata poi annullata dal ministero della pubblica istruzione, perchè le norme vigenti permettono di mutuare soltanto materie insegnate in altre facoltà universitarie e non dalle scuole d'archivio.

Un caso limite, verificatosi alcuni anni or sono in un'altra sede, va pure ricordato, perchè attesta il prestigio goduto dalle scuole archivistiche in molti ambienti universitari. Alludiamo alla iscrizione del professore ufficiale di paleografia e diplomatica di una università degli studi alla locale scuola di paleografia, diplomatica e archivistica, sino al conseguimento del diploma; sì che la stessa persona rivestiva contemporaneamente la qualifica di alunno nella scuola d'archivio e di professore incaricato di paleografia e diplomatica nell'università.

² Per di più, gli insegnanti possono essere scelti soltanto fra gli archivisti dei